

ADDENDUM n. 2 del 18/07/2013 AL

CONTRATTO

tra

la società **Bio-ON s.r.l.**, con sede in San Giorgio di Piano, Bologna (40016-IT), via Dante n. 7/b, C.F. e P.I. 02740251208, nella persona del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* sig. Marco Astorri, dotato dei necessari poteri, d'ora in poi denominata "**BIO-ON**"

- da una parte -

e

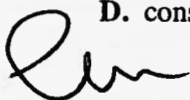
la società **TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A.**, con sede legale in Milano (20149-IT), via Monte Rosa, 93, P.I. 00753410158, nella persona del legale rappresentante dott. ing. Paolo Bigi, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri in virtù di quanto conferitogli dal Consiglio di Amministrazione di Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A, d'ora in poi denominata "**TECHINT**"

- dall'altra parte -

di séguito congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

- A. il presente *Addendum* n. 2 [d'ora in poi, "*Addendum* n. 2"] accede, modificando alcune clausole, al contratto sottoscritto tra le Parti in data 13 febbraio 2012, poi integrato con l'*Addendum* n. 1 del 3 luglio 2012 [d'ora in poi, unitamente, "*Contratto*"], che le Parti stesse intendono confermare per le clausole non oggetto di modifica. Conseguentemente, i termini ivi definiti verranno utilizzati qui di séguito con lo stesso significato concordato nel Contratto, senza ulteriori specificazioni;
- B. successivamente alla sottoscrizione dell'*Addendum* n. 1, è emerso che il documento di *engineering* - costituito dall'All. A del Contratto e ritenuto concordemente dalle Parti necessario sia al corretto e consapevole esercizio del diritto di opzione da parte di Techint sia per lo svolgimento dell'attività promozionale di cui al Contratto - necessita, per essere correttamente predisposto, completato e ottimizzato, di più tempo e attività di quanto le Parti stesse non avessero inizialmente ritenuto;
- C. in data 3 luglio 2012 le Parti hanno altresì sottoscritto un contratto in forza del quale TECHINT ha svolto, su richiesta di BIO-ON, servizi di assistenza e di supporto di *engineering* per la definizione e ottimizzazione del ciclo di produzione e della configurazione di un impianto prototipo di tipo semi-industriale [d'ora in poi, "*Contratto di Servizi*"];
- D. conseguentemente, le Parti concordano di modificare alcune clausole del Contratto



Disclaimer per la consultazione di documenti sensibili

Il presente documento contiene, in tutto o in larga parte, informazioni sensibili, dati personali, informazioni riservate e/o contenuti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

Per tali ragioni, il documento non è reso pubblicamente disponibile nella sua versione integrale. Alcune pagine sono pubblicate esclusivamente per fornire un primo inquadramento del documento e dei suoi contenuti, mentre le parti successive sono escluse dalla consultazione pubblica in quanto contenenti informazioni soggette a specifiche forme di tutela.

La limitazione all'accesso pubblico non preclude la possibilità di fornire, ove possibile e, nel rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti e degli obblighi di riservatezza applicabili, informazioni utili all'attività giornalistica, di ricerca e di approfondimento.

Giornalisti, ricercatori e altri professionisti interessati a esaminare il documento possono contattare il team di "Capire il caso BIO-ON" all'indirizzo email: capirebioon@gmail.com, indicando il fine della richiesta e, ove possibile, le specifiche informazioni di interesse.

Le richieste saranno valutate singolarmente, tenendo conto della natura delle informazioni contenute nel documento, dei diritti di proprietà intellettuale e degli eventuali obblighi o vincoli che ne limitano la diffusione.

condizioni di cui all'Allegato C saranno incluse nel contratto di fornitura e realizzazione dell'Impianto Industriale.»

7. Con la sottoscrizione del presente *Addendum* n. 2 le Parti concordano di sostituire la clausola di cui al par. 14.1. del Contratto con la seguente:

«14.1. TECHINT riconosce a BIO-ON il diritto di recedere dal presente Contratto qualora, entro 6 anni dal 18 luglio 2013, data di sottoscrizione dell'*Addendum* n. 2, TECHINT non abbia sottoscritto almeno 1 contratto per un Impianto Industriale diverso da quello che si prevede di realizzare a Minerbio.»

8. Con la sottoscrizione del presente *Addendum* n. 2 le Parti concordano di sostituire la clausola di cui al par. 14.2. del Contratto con la seguente:

«14.2. Il recesso di cui al par. 14.1. sarà comunicato a mezzo Raccomandata A.R. anticipata via *e-mail*. In tale caso si applicheranno comunque le disposizioni di cui al successivo par. 15.4.»

9. Con la sottoscrizione del presente *Addendum* n. 2 le Parti concordano di aggiungere la seguente clausola come nuovo par. 14.3. del Contratto:

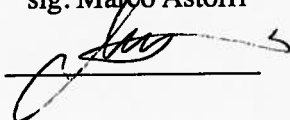
«14.3. BIO-ON riconosce a TECHINT il diritto di recedere dal presente Contratto qualora il PDP non sia completato entro 6 anni dal 18 luglio 2013, data di sottoscrizione dell'*Addendum* n. 2.»

10. Le Parti convengono che tutte le clausole del Contratto non modificate dal presente *Addendum* n. 2 resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

Milano - Bologna, 18 luglio 2013

BIO-ON s.r.l.

L'Amministratore Delegato
sig. Marco Astorri



TECHINT S.p.A.

L'Amministratore Delegato
ing. Paolo Bigi

